

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

VISTA la “Istanza di autotutela ex art. 21 – nonies L. 241/1990” 26 settembre 2018 presentata dalla sig.ra [REDACTED] (all. 1) quale partecipante al concorso indetto dall'Ordine per l'assunzione di un assistente amministrativo, con la quale è stata tra l'altro contestata la non puntuale applicazione dell'art. 11 comma 2 del D.P.R. n. 478/1994 (quest'ultimo richiamato dall'art. 19 del Bando) alla prova scritta svoltasi in data 3.9.2018, con contestuale richiesta di annullamento d'ufficio della pubblicata graduatoria degli ammessi alla prova orale;

CONSIDERATE debitamente le articolate considerazioni valutative relative alla avanzata istanza formulate dall'interpellato Presidente della Commissione nella acquisita nota 4 ottobre 2018 (all. 2) deponente per un prudentiale accoglimento di detta istanza;

RITENUTO che vadano condivise le considerazioni valutative espresse in detta nota concludente per l'accoglimento in via prudentiale della presentata istanza di annullamento d'ufficio in via di autotutela degli atti descritti nei Verbali 3.9.2018 e 4.5-9.2018 relativi alla espletata prova scritta e alla pubblicata graduatoria degli ammessi alla prova orale, nonché per la contestuale rinnovazione della prova scritta, sussistendo la possibilità di accoglimento di eventuale ricorso giurisdizionale amministrativo incentrato sulla denunciata violazione dell'art. 11 comma 2 del DPR n. 487/1994;


DELIBERA

- di dare mandato al Presidente di avviare il procedimento di annullamento d'ufficio in via di autotutela della espletata prova scritta – e specificamente degli atti di predisposizione delle tracce, di effettuazione della prova, di valutazione degli elaborati dei candidati e di formulazione della graduatoria degli ammessi alla prova orale – in applicazione dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, trasmettendo la relativa “comunicazione” ex art. 7 della L. n. 241/1990 a tutti i candidati ammessi a detta prova scritta e concedendo 10 giorni per eventuali osservazioni;
- trascorso il suddetto periodo temporale di 10 giorni e valutate eventuali osservazioni pervenute, di procedere al formale annullamento d'ufficio in via di autotutela degli atti della espletata prova scritta ed alla rimessione degli atti alla Commissione esaminatrice per la rinnovazione della prova scritta con l'osservanza del DPR n. 487/1994 richiamato dall'art. 19 del Bando.

Così deciso a Trieste il 12 ottobre 2018.

IL PRESIDENTE

(Avv. Mariapia Maier)



IL SEGRETARIO

(Avv. Maurizio De Angelis)

